

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI** e **SALARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1965

Modifiche ed integrazioni alla legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minori

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge ci si propone di completare la opera compiuta con la legge 10 ottobre 1962, n. 1494, che apportò alcune ed assai positive innovazioni all'ordinamento dei ruoli del personale per gli Istituti di rieducazione dei minori. La legge infatti molto opportunamente definì i compiti degli educatori, ne migliorò lo sviluppo di carriera ed ammise a quest'ultima anche le donne, della cui presenza negli Istituti, per varie ragioni di ordine psico-pedagogico, da tempo ormai si avvertiva il bisogno.

L'utilità della legge rischia però di essere fortemente diminuita da una disposizione contenuta nell'articolo 5, mentre la sua equità risente negativamente della mancanza di previsioni transitorie per coloro che da tempo lavorano con altre qualifiche negli Istituti di rieducazione, ed hanno ormai superati i limiti di età per l'ammissione al concorso per l'accesso di carriera.

A tale proposito va considerato che le situazioni, cui si fa riferimento negli articoli

e nella relativa illustrazione, si sono determinate perchè il Ministero di grazia e giustizia, dovendo adeguare i metodi di trattamento rieducativo dei minori ospiti dei dipendenti Istituti ai loro reali bisogni, si valse di educatori provvisti del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ma arruolati nel Corpo degli agenti di custodia o assunti in qualità di insegnanti aggregati, ed immessi negli Istituti di rieducazione a seguito di corsi di formazione appositamente organizzati presso la Scuola del Ministero.

Nel frattempo il Ministero prese iniziative che avrebbero dovuto regolarizzare la situazione, ma che solo dopo molti anni sfociarono nella legge dell'ottobre scorso sopra ricordata.

Molte persone che, essendo in possesso del diploma di maturità classica o di altro titolo equipollente non potevano partecipare al concorso di istitutore (all'epoca riservato ai candidati in possesso del diploma di abili-

tazione magistrale), fidando in questi provvedimenti non mutarono attività.

La mancanza di previsioni per il loro caso costituisce quindi una difficile posizione, cui è doveroso porre rimedio.

Si propongono pertanto i seguenti tre articoli, la cui approvazione si raccomanda per le ragioni di seguito illustrate.

Nessuno degli articoli comporta oneri finanziari.

L'articolo 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494 dispone che sono ammessi al concorso per l'accesso al ruolo candidati che hanno compiuto i 25 anni di età.

Questa così sensibile deroga alla norma dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, che prescrive l'età di 18 anni, fu decisa ad iniziativa delle Commissioni parlamentari, in riforma dell'originario disegno di legge predisposto dal Ministro di grazia e giustizia, che proponeva l'età di 21 anni.

Motivo della elevazione proposta e di quella ancor più sensibile decisa fu la particolare difficoltà dei compiti affidati al personale di rieducazione.

Poichè all'educatore si richiedono, oltre a sensibilità e preparazione anche equilibrio, maturità e consapevolezza — doti che non sempre si possiedono quando si è troppo giovani — si ritenne di elevare il limite minimo di età per l'ammissione al concorso.

Va però considerato che la carriera del personale di rieducazione è una carriera di concetto: vi si accede quindi con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che si consegue all'età di 19 anni.

I giovani a questa età o si orientano verso gli studi universitari, ed in tal caso a 25 anni sono in condizioni di occuparsi, se scelgono le carriere statali, nei ruoli direttivi, o decidono di dedicarsi subito al lavoro.

In questo secondo caso — mentre sempre maggiori e spesso assai allettanti possibilità si prospettano loro nei settori dell'impresa privata — possono scegliere fra numerosi concorsi il pubblico impiego.

È estremamente difficile che vi siano fra loro persone che, seppure favorevolmente orientate, possono attendere fino ai 25 anni per partecipare al concorso per l'accesso al

ruolo di rieducazione. Se alcuni vi sono, con ogni probabilità e salvo rare eccezioni, sono coloro che non riuscirono in altri concorsi e che quindi, presumibilmente, sono meno dotati.

Con tale disposizione si rischia quindi di abbassare il livello del personale addetto al trattamento dei minori disadattati, proprio mentre si riconosce la necessità di averlo di alta qualità e di buona preparazione.

Appare pertanto utile ripristinare il generale limite di anni 18, non creando differenze di regime che possono influire in senso negativo sulle scelte dei giovani. Per quanto riguarda i temuti inconvenienti legati alla troppo giovane età, va considerato quanto segue:

a) il tempo che normalmente viene impiegato per l'espletamento dei concorsi e per la successiva frequenza, da parte di vincitori, di corsi di formazione organizzati presso il Ministero di grazia e giustizia fa sì che la effettiva immissione nel lavoro non possa di fatto avvenire prima di 21 anni;

b) a norma della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, i candidati vengono sottoposti ad esami attitudinali, nel corso dei quali può già avvenire la eliminazione degli elementi non sufficientemente maturi per il lavoro con i giovani disadattati;

c) nell'odierna organizzazione degli istituti minorili esistono varie possibilità di impiegare proficuamente il personale giovane (lavoro nei gruppi-famiglia, nei *clubs* di tempo libero, eccetera).

Con l'articolo 2 si compie un atto di giustizia verso persone che hanno speso gli anni e le energie migliori per il lavoro con i minori disadattati. Va ricordato che tale lavoro è tra i più impegnativi, e richiede grandi doti di dedizione, di costanza, di altruismo; questi educatori le hanno largamente profuse. Ve ne sono alcuni che da circa dieci anni lavorano negli istituti di rieducazione e ora restano esclusi da ogni concorso per aver superato il limite di età.

In condizioni analoghe si sono trovati soltanto gli assistenti sociali, i quali però, in virtù della legge 16 luglio 1962 n. 1085,

hanno partecipato ad un concorso interamente riservato a loro. Il consentire l'ammissione ai pubblici concorsi per la carriera di rieducazione in deroga al normale limite di età, è il meno che si possa fare per gli educatori.

Allo stato attuale è improbabile che possano essere banditi concorsi per l'accesso al ruolo di sorveglianza, perchè i posti disponibili vengono assorbiti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142,

dagli invalidi di guerra e per servizio, ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia. Gli educatori in possesso del titolo di istruzione secondaria di primo grado si trovano quindi nella impossibilità di accedere al ruolo di sorveglianti.

Con la disposizione del presente articolo 3 che prevede una limitata e transitoria deroga alle norme vigenti, si risolverebbe degnamente anche questa difficile situazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

All'articolo 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite di età ». (Disposizione transitoria).

**Art. 2.**

Ai primi due concorsi per l'accesso al ruolo del personale di rieducazione ed ai primi due concorsi per l'accesso al ruolo del personale di sorveglianza che saranno banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, potranno partecipare senza limite d'età coloro che hanno svolto per almeno un anno attività rieducativa negli Istituti dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia con qualifica di agenti di custodia o di insegnante aggregato e sono in possesso dei requisiti rispettivamente prescritti.

**Art. 3.**

Ferme le disposizioni vigenti sull'assunzione degli impiegati civili dello Stato, degli invalidi e mutilati per servizio, i posti che si renderanno disponibili nel ruolo del personale di sorveglianza entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno conferiti fino ad un massimo di due terzi a coloro che hanno svolto per almeno un anno attività rieducative negli Istituti dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia con qualifica di agente di custodia e sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al ruolo.